

Penale Sent. Sez. 4 Num. 14194 Anno 2021

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA

Relatore: PEZZELLA VINCENZO

Data Udienda: 18/03/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile SISTI MARONI ANDREA nato a RECANATI il 06/02/1986

nel procedimento a carico di:

MORELLI MAURIZIO nato a TOLENTINO il 19/06/1968

inoltre:

AVIVA ITALIA (Responsabile Civile)

avverso la sentenza del 26/06/2019 del TRIBUNALE di MACERATA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

- lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020) del PM, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso ed il rigetto nel resto;

- lette le conclusioni scritte del 3/2/2020 e del 10/3/2021 a firma dell'Avv. Maurizio Vallasciani, nell'interesse della parte civile ricorrente Sisti Maroni Andrea, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese;

- lette le conclusioni del 29/1/2020 a firma dell'Avv. Celestino Salami e del 25/2/2021 a firma dell'Avv. Nuri venturelli nell'interesse dell'imputato Morelli Maurizio, che hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso della parte civile.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del **24/9/2018** il Giudice di Pace di Macerata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannava Morelli Maurizio alla pena di euro 800 di multa, oltre al risarcimento del danno alla costituita parte civile, con una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 20.000, in quanto riconosciuto colpevole del reato p. e p. dall'art. 590 cod. pen., perché per colpa dovuta a negligenza, imprudenza ed inosservanza delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, cagionava a Sisti Maroni Andrea lesioni personali consistenti in frattura gamba con sindrome compartimentale e deficit SPE a sinistra giudicate guaribili con prognosi di circa 60 gg. In particolare, Morelli Maurizio mentre era alla guida del motociclo Kawasaki tg. DA22435 lungo la SP 485 al Km 5,900 nel territorio extraurbano del comune di Montecosaro con direzione di marcia montare non era in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre richieste dalla normale circolazione poiché andava a tamponare il ciclomotore Piaggio tg. X33ZP3 condotto da Sisti Maroni Andrea che lo precedeva lungo la suddetta via. In Montecosaro il 6/9/2014.

Sull'appello proposto dall'imputato, con sentenza del **26/6/2019** il Tribunale di Macerata, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva il Morelli, con la formula *"perché il fatto non costituisce reato"*.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la parte civile Sisti maroni Andrea, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un **unico motivo** la parte civile ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale, osservando che l'imputato aveva interposto appello avverso la sentenza di condanna per due motivi: erroneo riconoscimento di responsabilità penale e conseguente erronea condanna al risarcimento dei danni e sussistenza dell'esimente dello stato di necessità.

Orbene, le affermazioni contenute nell'atto di appello riguardanti la dinamica dei fatti non si sarebbero confrontate con quanto esposto dal Giudice di Pace e con la condotta contestata nel capo di accusa, e dunque si lamenta che l'appello doveva essere dichiarato inammissibile.

In ogni caso il tribunale sarebbe incorso in un travisamento dei fatti poiché dal verbale della Polizia Stradale era emerso che la moto condotta dal Morelli aveva tamponato ad elevata velocità il ciclomotore del Sisti, che non stava svoltando a sinistra ma semplicemente seguendo l'andamento della strada di percorrenza.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.



3. In data **29/1/2020** è stata presentata memoria difensiva a firma dell'Avv. Celestino Salami, nell'interesse dell'imputato Morelli Maurizio, con cui si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dalla parte civile.

In data **3/2/2020** è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. Maurizio Vallasciani, nell'interesse della parte civile ricorrente Sisti Maroni Andrea, con cui, ulteriormente illustrati, si insiste nei motivi del ricorso e si chiede l'annullamento della sentenza impugnata).

In particolar modo, si ribadisce che, a fronte di un appello alle soglie della inammissibilità per genericità e palese infondatezza, il giudice monocratico, avrebbe pronunciato la propria decisione, incurante del fatto che un altro giudice si era già espresso, in senso contrario, e che vi era stato un atto di appello fondato su due motivi rispetto ai quali non si pronuncia. Non una parola – ci si duole – si rinviene nella impugnata sentenza a contestazione del ragionamento del primo giudicante, ritenuto meritevole di riforma e, del pari, non una parola in sentenza in relazione ai due motivi di appello, così come evincibili da un atto che si assume essere generico e privo di indicazione dei capi della sentenza impugnati e delle motivazioni a sostegno.

Inoltre, ribadisce il vizio di motivazione per completa e prevenuta illogicità della sentenza impugnata che risulta documentalmente che l'imputato, proveniente da tergo ha in realtà tamponato lo scooter in sella al quale viaggiava la parte offesa. La illogicità sarebbe comprovata dalla posizione di quiete dei due mezzi coinvolti nel sinistro, così come risultante dagli elaborati redatti dalla Polizia intervenuta.

Nella grafica che viene proposta vengono evidenziate su detto elaborato le due ipotesi: la freccia verde rappresenta la situazione di quiete dei mezzi nell'ipotesi del tamponamento da parte dell'imputato mentre quella rossa la ipotetica posizione di quiete nella ipotesi della difesa. E si evince che solo il forte urto da tergo descritto dai verbalizzanti e testimoniato anche dai punti di collisione rinvenibili sul motociclo e sul ciclomotore, giustificano il "volo" di circa dieci metri compiuto dalla parte lesa e le lesioni patite.

4. Con atto del **25/2/2021** venivano presentate nuove conclusioni a firma dell'Avv. Nuri Venturelli nell'interesse di Morelli Maurizio, con cui si insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile.

In data **1/3/2021** ha reso le proprie conclusioni scritte il PG presso questa Corte di legittimità che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso, con rigetto nel resto.



In data **10/3/2021** vengono rassegnate le conclusioni, con allegata nota spese, nell'interesse della parte civile ricorrente, a firma dell'Avv. Maurizio Vallasciani, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso, con rifusione di spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In primis, va evidenziato che, ad avviso del Collegio il ricorso è ammissibile, ritenendosi di dover aderire all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la decisione assolutoria pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato previste dall'art. 652 cod. proc. pen. non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione ad essa riconosciuto in termini generali nel processo penale dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi altrimenti alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto nel processo penale e a riavviare "ab initio" l'accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali (così Sez. 2, n. 10638 del 30/1/2020 Enderlin, Rv. 278519, Sez. 4, n. 10114 del 21/11/2019 dep. 2020, Zanini. Rv. 278643; Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Addonizio, Rv. 273519; Sez. 5, n. 27318 del 07/03/2019, Marzuoli, Rv. 276640).

Giungendo, condivisibilmente alle medesime conclusioni, altra pronuncia ha anche posto l'accento sul fatto che, chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte, si giova di tale accertamento e si trova in posizione migliore di chi deva cominciare il giudizio "ex novo" (Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020, Pilato, Rv. 280182).

E' noto alla Corte che esiste anche un orientamento di segno contrario, che tuttavia si ritiene non condivisibile, con cui si è affermato essere inammissibile per carenza di interesse il ricorso della parte civile avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (così Sez.4, n.33255 del 9/7/2019, PC Gancia c/ Luparelli Rv.276598; Sez.4, n. 25141 del 14/3/2019, Aloï C/ De Toma, Rv. 276338; Sez.4, n.18781 del 12/3/2019, Comellini C/ Montaguti, Rv.275761; Sez. 3, n. 24589 del 15/03/2017, PC in Proc. Saporito, Rv. 270053).

A seguire tale tesi, tuttavia, si costringerebbe la parte civile che intende impugnare la sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato, a rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto nel processo penale ed a riavviare *ab initio* l'accertamento in sede civile, con grave nocumento anche per i tempi complessivi dell'accertamento giurisdizionale.

Come ricorda la sentenza 56626/20, sul tema si sono già pronunziate le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un., n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv.



240815), che hanno affermato l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", sebbene priva di efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno, "al fine di ottenere l'affermazione di responsabilità per il fatto illecito perché", come già ricordato, "chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve cominciare dall'inizio".

In tale prospettiva il diritto all'impugnazione, che è riconosciuto in termini generali alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., «non soffre alcuna limitazione in relazione alla formula di assoluzione, dato che la scelta di esercitare i propri diritti in sede penale implica che la parte abbia la prerogativa di percorrere l'intero itinerario processuale previsto per le impugnazioni a nulla rilevando le limitazioni all'efficacia di giudicato previste dall'art. 652 cod. proc. pen., che non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, ma operano sul piano dell'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile» (cfr. Sez. 5, n. 27318 del 07/03/2019, Mazzini, Rv. 276640; Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Tola, Rv. 275416; Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Addonizio, cit.).

3. Peraltro, la più recente pronuncia delle Sezioni Unite *Papaleo* (Sez. Un., n. 28911 del 28/03/2019, *Papaleo*, Rv. 275953), in un caso in cui il Supremo Collegio era chiamato a risolvere la diversa questione dell'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, ha ribadito i principi affermati dalla sentenza *Guerra*, affermando che in base all'art. 576 cod. proc. pen. la parte civile è legittimata all'impugnazione di tutte le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio, senza alcuna distinzione (e quindi anche quelle prive di efficacia di giudicato nel giudizio civile e amministrativo), e senza che alcuna limitazione possa desumersi dalla previsione di cui all'art. 538 cod. proc. pen., stante la natura derogatoria della previsione dell'art. 576 rispetto a quella dell'art. 538 cod. proc. pen. e il diverso ambito applicativo delle due norme, consentendo l'art. 576 cod. proc. pen. alla parte civile di ottenere la condanna al risarcimento dei danni in sede di appello, laddove in primo grado sia mancata la sentenza di condanna.

Va ancora una volta, pertanto, richiamato il condivisibile *dictum* di Sez. 6 n. 56626/20, ove, a commento di SSUU *Papaleo* si legge: "*Sotto il profilo della sussistenza dell'interesse a ricorrere la Corte ha escluso la rilevanza della mancanza di efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. della sentenza oggetto di impugnazione della parte civile, sulla base della*

considerazione «che, se lo stesso sistema ha riconosciuto al danneggiato la possibilità di azionare la propria pretesa di carattere civilistico percorrendo, oltre alla via del giudizio civile, anche quella del giudizio penale mediante la costituzione in esso di parte civile, una interpretazione che venisse a ritenere insussistente l'interesse alla impugnazione nel processo penale sol perché sarebbe pur sempre possibile la residua azione civile si tradurrebbe nella sostanziale ripulsa dello stesso congegno normativo e nella indebita "amputazione" di una facoltà riconosciuta dallo stesso legislatore; né può condividersi un ragionamento che, rispetto all'interesse a che, con il mezzo di impugnazione, si possa ottenere un risultato più favorevole rispetto a quello avutosi per effetto della decisione impugnata, privilegi, fino a farla diventare esclusiva, la valutazione di elementi esterni a quelli del raffronto, appunto, tra contenuto della decisione impugnata (che non sia venuta, ovviamente, meno per altre ragioni) e contenuto della decisione che, attraverso l'impugnazione, si intenda perseguire». Ritenendo che la possibilità, per la parte civile, di assicurarsi quegli stessi vantaggi al di fuori del processo penale non possa annullare l'interesse ad ottenerli, ancor prima e in modo processualmente più rapido e conveniente innanzitutto in sede penale, nella sentenza "Papaleo" è stato ribadito il principio (già affermato da Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815) secondo cui, «avendo il danneggiato, con la costituzione di parte civile, inteso trasferire in sede penale l'azione civile di danno, lo stesso ha «interesse ad ottenere nel giudizio penale il massimo di quanto può essergli riconosciuto», sì che non gli si può negare l'interesse ad impugnare la decisione di proscioglimento anche quando questa manchi, come è nel caso in esame, di efficacia preclusiva»; è stata inoltre ritenuta condivisibile la richiamata considerazione secondo cui, «in caso di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, le limitazioni all'efficacia di giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile nel processo penale dall'art. 576 cod. proc. pen., giacché, tra l'altro, ove si ritenesse il contrario, la parte civile che intendesse impugnare la sentenza assolutoria sarebbe costretta a rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto nel processo penale e a riavviare ab initio l'accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali (Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Edilscavi, Rv. 275416, e Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Addonisio, Rv. 273519)».

4. Detto dell'ammissibilità del ricorso, ritiene, tuttavia il Collegio che i motivi proposti siano infondati e che, pertanto, lo stesso vada rigettato.



Ed invero, con entrambi i motivi di ricorso, nel sottolineare -come poi anche ulteriormente precisato nella memoria difensiva del 3/2/2020- che il giudice di appello non si sia confrontato con la ricostruzione dei fatti e con il percorso motivazionale del giudice di primo grado, il difensore della parte civile ricorrente finisce, per lamentarsi, in concreto, che il giudice di secondo grado non offra una motivazione c.d. *rafforzata*.

Ebbene, sul punto, la doglianza è infondata.

Come ha avuto modo di ricordare in più occasioni questa Corte se per la riforma in appello di una decisione assolutoria, non è sufficiente una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorre che la sentenza di appello abbia una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto (la c.d. motivazione rafforzata), nel caso inverso tale diversa valutazione è del tutto sufficiente giacché, se la condanna deve presupporre la certezza della colpevolezza, l'assoluzione, come detto in precedenza, non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza (così Sez. 3, n. 42007 del 27/9/2012, M. Rv. 253605 che richiama sez. 6, n. 40159 del 3/11/2011, Galante, Rv. 251066).

Sono poi intervenute le Sezioni Unite *Troise* (Sez. Un., n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018, *Troise*, Rv. 272430) a ricordare come *"la disposizione che ha introdotto nel sistema codicistico il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è stata, non a caso, riferita dal legislatore all'esclusivo ambito di applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen., che attiene alla pronuncia di una sentenza di condanna, mentre dall'art. 530 cod. proc. pen., che disciplina il diverso esito assolutorio, non soltanto non emerge un criterio di giudizio analogo, ma ne affiora, nella sostanza, uno opposto. Nel comma 2 di tale articolo, infatti, si prevede che il giudice debba pronunciare assoluzione in tutti i casi in cui un dubbio sussiste e non può essere superato, ciò che equivale a descrivere - dalla prospettiva dell'assoluzione - il mancato soddisfacimento della regola del ragionevole dubbio"* (in senso conforme era, peraltro, la prevalente elaborazione giurisprudenziale di questa Corte cfr. Sez. 5, n. 42443 del 07/06/2016, G., Rv. 267931; Sez. 5, n. 35261 del 6/04/2017, Lento, Rv. 270721; Sez. 5, n. 2499 del 15/11/2016, dep. 2017, Vizza, Rv. 269073; Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, non mass.)

Presunzione di innocenza e ragionevole dubbio – ricordano ancora SSUU *Troise*- impongono *"soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione"*. E comportano: *"...conseguenze sulla estensione dell'obbligo di motivazione, che, in caso di totale riforma in grado*

di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo".

Deve trattarsi, è la condivisibile conclusione cui pervengono le SSUU *Troise*, di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. Ed è dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo.

5. Se dunque al giudice di appello, in casi come quello che ci occupa, non è richiesta una motivazione rafforzata -come sembra richiedere la parte civile ricorrente - bensì, come si afferma nel principio di diritto statuito dalle SSUU *Troise* "... una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado" ritiene il Collegio che il tribunale marchigiano abbia ottemperato al suo obbligo. Ciò facendo con una motivazione esaustiva, priva di aporie logiche, oltre che corretta in punto di diritto, e che, pertanto, si sottrae ai denunciati vizi di legittimità.

I giudici di merito ricordano come dalla relazione conclusiva del distaccamento Polizia Stradale - Ufficio Infortunistica di Civitanova Marche del 3/12/2014 sia dato evincere che il 6/4/2014 alle h. 15:40 Sisti Maroni Andrea, alla guida del ciclomotore, Piaggio tg. X33ZP3 percorreva la S.P. 485 con direzione di marcia maremonti. Tuttavia, su tale strada era in corso una gara ciclistica, in cui vi erano dei concorrenti in fuga ed il Sisti Maroni si era trovato a circolare tra questi ed il gruppo degli inseguitori. Una volta giunto sul tratto curvilineo a sinistra della provinciale, entrava in collisione con il motociclo Kawasaki tg. DA22435 condotta da Morelli Maurizio, il quale - proveniente da tergo - seguiva la gara ciclistica in direzione di Montecosaro, in quanto faceva parte della scorta tecnica. L'urto, di forte entità, si era verificato sulla corsia monti della Strada Provinciale 485, tra il fianco anteriore destro del motociclo condotto dal Morelli (che, dopo la collisione, assumeva la



posizione di quiete) ed il fianco sinistro parte posteriore del ciclomotore condotto dal Sisti, che - in seguito della spinta ricevuta dal motociclo, disarcionato il conducente - proseguiva sulla via Circonvallazione in direzione Montecosaro, per poi rovinare a terra ed assumere la posizione di quiete fuori strada a sinistra adagiato sul fianco sinistro, con la parte anteriore rivolta verso mare obliqua verso sud.

Quanto ai comportamenti dei singoli che avevano portato a tale evento, il giudice di appello dà atto delle diverse versioni dei fatti fornite nel corso del processo. Ricorda, in particolare, che la persona offesa, Sisti Maroni Andrea, riferiva che con il proprio *scooter*, mentre stava per immettersi sulla provinciale per raggiungere Montecosaro, alla rotonda aveva visto delle persone con delle casacche e delle divise; sebbene avesse rallentato, nonostante la sua titubanza, tuttavia - non avendo ricevuto alcuna indicazione contraria - si era immesso sul relativo tratto di strada, seppure avesse notato due auto della gara ciclistica con una grande scritta "GIURIA", rendendosi conto che era in corso una gara ciclistica. Ciononostante, a suo dire, aveva proseguito verso Montecosaro fino all'ultima rotonda, tenendosi ad una distanza di 200 metri dai ciclisti, procedendo ad una velocità di 30 km/h. Mentre si trovava all'interno della propria corsia di marcia, vicino al centro della carreggiata, "svoltava leggermente a sinistra", ma era stato tamponato da una moto di grande cilindrata sul lato posteriore sinistro. Nonostante ribadisse che era in corso una gara ciclistica ed avesse incrociato altre moto e *scooter*, tuttavia, negava che alcuno lo avesse fermato presso le tre rotonde o che alcuno gli aveva fatto segnalazioni acustiche (il richiamo è al verbale dell'udienza dell'8.5.2017).

Anche Lazzarini Luca, amico del Sisti, con cui questi doveva recarsi a vedere una partita, pur avendo notato i cartelli con la scritta "gara ciclistica", si era immesso con il suo *scooter* sul tratto di strada che conduceva da Civitanova a Montecosaro, sostenendo che nessuno gli aveva impedito di passare. E aveva ricordato come, nella curva prima del centro abitato, aveva visto una moto della scorta che tamponava uno scooter, che - pur tenendo la destra della carreggiata - svoltava a sinistra, mentre la moto proseguiva dritta verso Montecosaro. L'impatto - secondo il racconto - era avvenuto a metà della curva, mentre lo scooter aveva già iniziato a percorrere la strada che proseguiva a sinistra, Il Lazzarini si trovava ad una distanza di 50 metri e procedeva ad una velocità di 30 o 40 km all'ora, allorquando era stato superato dalla moto del Morelli, il quale, dunque, andava ad una velocità maggiore (verbale dell'udienza dell'8.5.2017).

Di contro veniva offerta una diversa ricostruzione della dinamica dell'incidente. A cominciare dal teste Sagripanti Graziano, coordinatore delle scorte tecniche della gara, che sosteneva di avere intimato allo *scooter* del Sisti di fermarsi a destra con paletta e fischietto, tuttavia questi non aveva ottemperato al suo ordine



ed egli, con la radio, si era rivolto al Morelli, affinché questi lo facesse accostare a destra, costituendo un pericolo per i due gruppi di ciclisti, che procedevano ad una velocità di circa 50 km/h. Il teste spiegava che le scorte tecniche, di cui faceva parte il Morelli, avevano il compito di assicurare l'incolumità dei concorrenti e dei mezzi autorizzati, per cui per svolgere il proprio compito, in quel tratto di gara non vi era l'obbligo di rispettare il codice della strada (verbale dell'udienza del 7.5.2018).

Ancora, il teste Re Simone, il quale indossava la casacca della scorta tecnica ed aveva una paletta in mano, un fischietto ed una bandiera, riferiva che "il conducente dello scooter" aveva disatteso il suo "ordine di fermarsi". Quindi, aveva visto la moto del Morelli che - dopo aver "lampeggiato" e "suonato" - si era affiancata allo scooter che, tuttavia, aveva "girato di scatto", senza azionare l'indicatore della freccia ed aveva "battuto con la moto che lo aveva affiancato". Lo scooter era in mezzo al gruppo in fuga, continuando la corsa insieme ai ciclisti. Sebbene immediatamente dietro lo scooter non vi fosse nessuno, tuttavia poi erano sopraggiunti "altri ciclisti" (verbale dell'udienza del 7.5.2018).

Nella sentenza impugnata si rileva come tali ultime versioni dei fatti avalano quando dichiarato dallo stesso imputato, il quale faceva parte della scorta tecnica della gara ciclistica in oggetto. E aveva confermato di essere stato avvertito dal capo scorta, via radio, che uno scooter si era introdotto nel percorso di gara, eludendo la sorveglianza, disattendendo il suo ordine di fermarsi.

Il Morelli ha riferito di essere partito per fermarlo, notando che lo *scooter* proseguiva la sua marcia, sebbene anche Re Simone sbandierasse e gli intimasse di fermarsi. Quindi di esserglisi avvicinato, lampeggiando e suonando, ma lo scooter aveva proseguito la sua marcia; dunque, lo aveva affiancato a sinistra, ma il conducente in "modo repentino e senza attivare la freccia", gli era andato addosso a sinistra, cagionando l'urto tra la parte anteriore destra (di lato) della sua moto e la parte sinistra dello scooter: "la ruota dello scooter" aveva colpito la carrozzeria del suo motociclo, i veicoli avevano scarrocciato ed erano caduti a terra. Lo scooter aveva già affrontato due incroci prima della svolta a sinistra, procedendo per circa due o tre chilometri. Allorquando il Morelli lo aveva raggiunto, il Sisti si trovava in mezzo al gruppo in fuga. Dopo l'impatto era transitato il gruppo di circa 70 ciclisti, nonché l'ambulanza che seguiva la gara, che si era fermata per portare i primi soccorsi. L'imputato ricordava che, nel corso di una gara, non era consentito ai veicoli estranei di circolare, per cui gli stessi dovevano essere fermati immediatamente, costituendo un pericolo per i partecipanti alla corsa (verbale dell'udienza del 7.5.2018).



6. La sentenza impugnata dà conto anche che l'intervento del Morelli a cercare di fermare la corsa del ciclomotore non può ritenersi illegittimo.

Ciò in quanto con ordinanza prefettizia dell'1/9/2014 veniva disposto che: "l'organizzazione predisporrà idoneo servizio e se necessario specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione"(...) "gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati per la manifestazione". E perché, ai sensi dell'art. 7bis della disciplina delle scorte tecniche in competizioni ciclistiche su strada (provvedimento del 27.11.2002 GU n. 29 del 5.2.2003 e succ. mod), il direttore di gara "può vietare ai soggetti che costituiscono pericolo o intralcio alla sicurezza della gara di seguire o precedere i concorrenti". Ai sensi dell'art. 8 durante, inoltre, lo svolgimento del servizio tutti i veicoli di scorta tecnica devono essere posizionati in modo da garantire, tra l'altro, "il transito in condizioni di assoluta sicurezza". L'art. 11 stabilisce che tutte le persone che effettuano la scorta con i veicoli "devono intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione". E in base all'art. 12 il personale della scorta tecnica deve provvedere a rendere attuale la sospensione temporanea della circolazione, a tutela della sicurezza della competizione, attraverso segnalazioni con la paletta.

Corretto appare anche il richiamo all'insegnamento di questa Corte di legittimità, per cui *"in tema di responsabilità da sinistri stradali, gli organizzatori di corse automobilistiche [...] hanno l'obbligo giuridico di porre in essere tutte le cautele possibili onde evitare incidenti di gara, non potendo, in difetto, invocare il carattere intrinsecamente pericoloso della predetta attività, che soltanto con riguardo alle condotte dei partecipanti può dirsi non ispirata al comune concetto di prudenza"* (Sez. 4, n. 35326 dei 3/7/2008, Rv. 241982).

Dunque, a tutela dei ciclisti e degli altri partecipanti alla gara, legittimamente poteva e doveva essere indotto a fermarsi lo scooter che si era frapposto alla stessa.

Ebbene, dopo avere correttamente rilevato che è comunque necessario che l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello e ricordato come questa Corte di legittimità abbia stabilito che, in casi come quello che ci occupa, per pervenirsi ad un'affermazione di responsabilità dell'imputato deve darsi conto che la condotta di guida della vittima fosse prevedibile e che le conseguenze determinatesi nel corso dell'incidente fossero prevedibili ed evitabili (il conferente richiamo è ai dicta di Sez. 4, n. 37606 del 6/7/2007 Rv.



237050; Sez. 4, n. 17602 del 15/4/2010 Rv. 247340), il giudice di appello offre una logica motivazione delle sue conclusioni in ordine alla mancanza di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato.

7. A tale conclusione il giudice marchigiano perviene sul rilievo che la versione dei fatti sostenuta dalla persona offesa e dal suo amico Lazzarini, risulti smentita dai testi Sagretti e Re, rispettivamente coordinatore della scorta tecnica e componente della stessa, come del resto il Morelli. E che la prospettazione degli eventi fornita dal Sagretti e dal Re appaia connotata da maggiore attendibilità, per la posizione rivestita dai due testi, sostanzialmente terzi rispetto ai fatti, nonché per la verosimiglianza della descrizione, risultando plausibile che, avendo notato uno scooter estraneo alla gara, immettersi sul tratto di strada in cui si stava svolgendo la corsa, il coordinatore della scorta tecnica ed un suo componente avessero tempestivamente tentato di fermare 'intruso', con le modalità stabilite in questi casi, ovvero azionando la paletta, stante la temporanea sospensione della circolazione lungo il percorso della gara.

L'inattendibilità del Lazzarini, peraltro, amico della persona offesa, anch'egli immessosi nel tratto di strada in cui si stava svolgendo la corsa ciclistica, viene ritenuta avallata dal fatto che questi sosteneva di aver visto transitare auto e moto che provenivano da entrambi i sensi di marcia, proprio "mentre vedeva i ciclisti", in palese contrasto con quanto disposto dalla ricordata ordinanza prefettizia. E, del resto, lo stesso Sisti ammetteva di essersi reso conto che fosse in corso una gara ciclistica, e che, nonostante la titubanza iniziale, non aveva esitato ad immettersi proprio sul percorso di gara: egli, unitamente al Lazzarini erano partiti insieme e dovevano andare a vedere una partita -come riferito dal Lazzarini- circostanza che per il giudice del merito spiegherebbe la verosimile 'urgenza' di arrivare a destinazione, anche a costo di tenere un comportamento imprudente in violazione della sospensione temporanea della circolazione connessa allo svolgimento della corsa ciclistica in oggetto.

Viene motivatamente ritenuto, ed è peraltro ammesso anche dalla persona offesa, che, nonostante la temporanea sospensione della circolazione sul tratto di strada in oggetto, il Sisti maroni con il suo scooter si era immesso nel percorso di gara e -circostanza invece che la persona offesa non conferma, ma che univocamente viene ricordata dai testi Sagretti e Re- aveva disatteso due successivi ordini di fermarsi intimati sia dal Sagretti che dal Re e, nonostante il Morelli, chiamato via radio dal Sagretti, avesse cercato di bloccare il Sisti, lampeggiandogli e suonandogli, questi aveva proseguito la sua marcia e con una manovra repentina ed improvvisa, senza azionare la freccia, aveva svoltato a sinistra colpendo il Morelli



sulla ruota anteriore sul lato destro, con la parte posteriore sinistra dal suo scooter, per cui i due conducenti erano caduti al suolo.

Il giudice di appello, pertanto, finisce per condividere la ricostruzione dei fatti fornita dallo stesso giudice di prime cure, il quale pure aveva evidenziato come la manovra della persona offesa fosse stata 'inaspettata', aderendo, dunque, alla versione dei fatti fornita dal Re.

Tuttavia il tribunale perviene ad una diversa e motivata conclusione per cui, non essendovi dubbio che non solo il Sisti a bordo del suo scooter si fosse trovato nel tratto di strada con temporanea sospensione della circolazione, ma che, improvvisamente e senza azionare la freccia, imprevedibilmente avesse svoltato a sinistra, invece di bloccare il suo scooter, nonostante i due successivi ordini di fermarsi e sebbene il Morelli, che stava sopraggiungendo, gli lampeggiasse e suonasse, appare evidente come la sua manovra del tutto inaspettata non potesse essere affatto prevista dal Morelli, il quale non aveva avuto neppure il tempo per poter evitare l'evento stante la repentinità dello stesso.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679; Sez. 4, n. 10335 del 10/2/2009, Pulcini, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Azzarito, Rv. 238321). E in altra condivisibile pronuncia si è chiarito che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia quali la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l'accertamento delle relative responsabilità e la determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente (Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294).

8. Al rigetto del ricorso consegue *ex lege* la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 18 marzo 2021